



COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. **62** Reg. Delibere in data **29/12/2020**

Oggetto: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2021.

L'anno duemilaventi, addì ventinove del mese di Dicembre alle ore 20:00 per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale in modalità telematica mediante videoconferenza, trasmesso in diretta streaming. Eseguito l'appello risultano:

Nome	Carica	Presente	Assente
ROMA PAOLA	Presidente	X	
MORO STEFANIA	Consigliere	X	
PICCO STEFANO	Consigliere	X	
LORENZON SERGIO	Consigliere	X	
BURIOLA FABIO	Consigliere	X	
BUSO MATTEO	Consigliere	X	
MORICI SANTE	Consigliere	X	
ZANOTTO GIOVANNA	Consigliere	X	
MARCHETTO MATTIA	Consigliere	X	
TOMMASEO PONZETTA ALVISE	Consigliere	X	
BOER SILVANA	Consigliere	X	
BRESSAN FEDERICO	Consigliere	X	
DE NARDI PAOLA	Consigliere	X	

Presenti n. 13 Assenti n. 0

Assiste alla seduta la Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri:

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato

Richiamato il decreto del Sindaco n. 18 in data 21.04.2020 all'oggetto:"Misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18. Criteri e modalità per il funzionamento del Consiglio comunale in videoconferenza. Si dà atto che il Sindaco e il Segretario comunale partecipano dalla sede municipale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la "nuova" Imposta Municipale Propria - IMU;

CONSIDERATO che il comma 738 del citato art. 1, prevede l'abrogazione della TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata assoggetta all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, con esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze (una per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7);

RILEVATO, altresì, che l'imposta continua ad applicarsi alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale incluse nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definite le fattispecie imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744, conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille per i fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei D/10, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti dall'attività di accertamento;

PRESO ATTO che l'aliquota base è fissata nella misura dello 0,86%, tranne quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che questo Comune ha la possibilità di modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5%, con possibilità aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/93, convertito con modificazioni dalla legge 133/1994, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751 che fissa, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fino a quando permanga tale destinazione purchè non locati, l'aliquota nella misura dello 0,1%, con possibilità di aumentarla fino allo 0,25% o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni di cui al punto precedente;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota base per i terreni agricoli fissata nella misura dello 0,76% con possibilità di incremento fino all'1,06% o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo, classificati nella categoria catastale D, nella misura dello 0,86% (di cui 0,76% riservata allo Stato), prevedendo la facoltà per i Comuni di aumentarla fino all'1,6% o diminuirla fino al limite dello 0,76%;

VISTO che il comma 754, stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicanti nei precedenti punti, è pari allo 0,86%, con possibilità di incremento fino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;

DATO ATTO che questo Comune non si è mai avvalso delle disposizioni della L. 208/2015 (art.1, commi da 10 a 26) che prevedevano la possibilità di incrementare fino all'1,14% l'aliquota massima in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI);

DATO ATTO, altresì, che ai sensi del comma 756 ed in deroga all'art. 52 del D.Lgs 446/1997, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni hanno la possibilità di diversificare le aliquote, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da un apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che la deliberazione deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel portale del federalismo fiscale che consente l'elaborazione di un apposito prospetto (comma 757);

VISTA la risoluzione 1/DF del MEF del 18/02/2020 che chiarisce che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto decorrerà dall'anno d'imposta 2021;

DATO ATTO che alla data odierna non è stato emanato il decreto e che pertanto non si è in grado di conoscere ed individuare le fattispecie e di conseguenza la diversificazione delle aliquote;

ATTESO che, aliquote devono essere inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 14 ottobre dello stesso anno, per la loro pubblicazione, entro il 28 ottobre dello stesso anno, sul sito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

DATO atto che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le delibere e i regolamenti vigenti l'anno precedente;

VISTO il regolamento IMU approvato dal Consiglio Comunale in con deliberazione n. 10 del 29/04/2020;

VISTO che con deliberazione n. 134 del 01/12/2020 la Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale la conferma delle aliquote vigenti;

RITENUTO CONFERMARE per l'anno 2021, le aliquote IMU approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 29/04/2020

Tipo immobile	aliquota per mille
Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7) – detrazione €. 200,00	5,50
Abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta (genitori/figli e viceversa) e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7) purché ivi residenti	8,60
Terreni agricoli	7,60
Fabbricati strumentali all'attività agricola	1,00
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fino a quando rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,00
Aree edificabili	9,90
Aliquota ordinaria per tutte le altre fattispecie (es. abitazioni non rientranti nelle ipotesi di cui sopra, ulteriori pertinenze, immobili commerciali, artigianali, industriali, opifici, magazzini, laboratori, uffici, ecc.)	9,90

VISTO il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti espresso in data 20/12/2020 prot. 16924;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D.Lgs 267/2000;

Uditi:

Sindaco: relaziona brevemente in merito, ricordando che la Giunta comunale ha proposto di confermare le aliquote in vigore nel 2020; conclude dandone lettura;

Con voti unanimi favorevoli espressi nella modalità audio e video dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) di confermare le seguenti aliquote IMU da applicare nell'anno 2021:

Tipo immobile	aliquota per mille
Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7) – detrazione €. 200,00	5,50
Abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta (genitori/figli e viceversa) e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7) purché ivi residenti	8,60
Terreni agricoli	7,60
Fabbricati strumentali all'attività agricola	1,00
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fino a quando rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,00
Aree edificabili	9,90
Aliquota ordinaria per tutte le altre fattispecie (es. abitazioni non rientranti nelle ipotesi di cui sopra, ulteriori pertinenze, immobili commerciali, artigianali, industriali, opifici, magazzini, laboratori, uffici, ecc.)	9,90

2) di fissare in €. 200,00 la detrazione per chi è tenuto al pagamento dell'IMU sulla prima casa (A/1, A/8 e A/9);

3) di dare atto che con l'applicazione delle predette aliquote la previsione che verrà iscritta a bilancio è pari ad €. 1.510.000,00=;

4) di dare atto altresì che, alla data odierna, non è ancora stato approvato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che stabilisce le fattispecie di aliquote da approvare.

La presente deliberazione viene dichiarata, con voti unanimi favorevoli, espressi nella modalità audio e video dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to PAOLA ROMA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOMENICA MACCARRONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE

Lì, 28/12/2020

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAG. MARCASSA EDDO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE

Lì, 28/12/2020

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAG. MARCASSA EDDO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

N. Reg. _____

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____

Lì, _____

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Domenica Maccarrone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune,

è divenuta ESECUTIVA il

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Domenica Maccarrone

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Domenica Maccarrone